

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CORNO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GILIBERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) GILIBERTI

Seduta del 23/09/2025

FATTO

Parte ricorrente, nel proprio ricorso, sostiene quanto di seguito:

- in data 30/12/2024 disponeva la vendita di titoli azionari;
- le contabili emesse dall'intermediario riportano tale termine come data di esecuzione delle operazioni di vendita;
- l'intermediario però imputava fiscalmente le plusvalenze al 2025, in base alla data di regolamento (02/01/2025), impedendo così l'utilizzo delle minusvalenze residue dell'anno 2024, in scadenza al 31/12/2024;
- la condotta dell'intermediario ha violato gli artt. 5 e 6 d. lgs. 461/1997, l'art. 68 TUIR e la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 67/E del 06/07/2011;
- inoltre, l'intermediario non ha rispettato le contabili di vendita che recano la data di esecuzione delle operazioni, ossia il 30/12/2024.

Pertanto, chiede il riconoscimento della valenza fiscale dell'operazione datata 30.12.2024, l'obbligo della banca di rettificare la tassazione applicata e il rimborso della maggiore imposta indebitamente versata con risarcimento dei danni.

L'intermediario chiede il rigetto del ricorso per i seguenti motivi:
in via pregiudiziale:

- il ricorso è inammissibile/improcedibile in quanto attiene all'interpretazione di normativa fiscale che esula dalla competenza per materia dell'ABF;

- il ricorso è inammissibile/improcedibile in quanto riguarda la compravendita di strumenti finanziari, materia regolamentata dal TUF e quindi non di competenza dell'ABF, ma dell'ACF;
nel merito:
- in data 30/12/2024 il cliente ha ordinato la vendita di azioni G* A* e P* I*;
- l'ordine veniva correttamente eseguito dall'intermediario e le contabili riportavano chiaramente l'indicazione che le somme accreditate dovevano intendersi al lordo dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze, da liquidarsi secondo le modalità connesse al regime fiscale prescelto;
- la vendita di titoli su mercati regolamentati prevede un ciclo di regolamento T+2, in base al quale la transazione viene completata e i fondi vengono trasferiti 2 giorni lavorativi dopo la data di negoziazione;
- ex art. 6, co. 3, d. lgs. 461/1997 l'imposta sostitutiva si applica al momento del realizzo del reddito diverso, ossia della plusvalenza, perché solo in quel momento l'intermediario svolge le valutazioni di fiscalità;
- nel caso di specie il momento del realizzo del reddito si è verificato il 02/01/2025, con conseguente impossibilità di portare a compensazione le minusvalenze già maturate e in scadenza al 31/12/2024;
- la richiesta risarcitoria, poi, è generica e priva di allegazioni probatorie, oltre che infondata.

In sede di replica il ricorrente sostiene:

- ha presentato un precedente ricorso all'ACF, chiedendo formalmente solo l'inquadramento preliminare della questione;
- l'ACF ha dichiarato il ricorso inammissibile in data 05/06/2025, declinando la propria competenza per materia;
- l'intermediario era a conoscenza della richiesta avanzata all'ACF in quanto tale domanda è stata proposta anche nei suoi confronti;
- l'ACF ha dichiarato la propria incompetenza in quanto la questione riguarda le modalità di applicazione della tassazione, attività posta in essere dall'intermediario quale sostituto d'imposta in forza di norme tributarie;
- pertanto, la competenza non può appartenere all'ACF, come afferma l'intermediario;
- il contratto di deposito titoli in regime amministrato attribuisce all'intermediario obblighi precisi in ambito fiscale e civilistico, tra cui l'esatta imputazione temporale delle operazioni a fini fiscali, la corretta gestione delle compensazioni di minusvalenze e l'obbligo di agire con diligenza professionale nella determinazione dell'imposta sostitutiva;
- l'art. 68 TUIR e la risoluzione n. 67/E del 2011 dell'Agenzia delle Entrate prevedono che il momento rilevante per la determinazione delle plusvalenze sia la data di esecuzione della vendita, e non di regolamento;
- l'intermediario ha applicato l'imposta sulla base della data di regolamento e non di esecuzione, impedendo la compensazione delle minusvalenze in scadenza al 31/12/2024;
- il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo al periodo di riferimento e l'intermediario aveva quindi il tempo di rendersi conto dell'errore, rettificando l'imputazione delle plusvalenze all'anno 2024.

Nelle controrepliche l'intermediario precisa:

- la competenza dell'ACF è stata considerata solo in via subordinata, dato che la materia del ricorso esula dalla competenza dell'ABF e dell'ACF, vertendo sull'interpretazione di normativa fiscale;

- la dichiarazione di inammissibilità del ricorso presentato all'ACF conferma quanto asserito dall'intermediario;
- si insiste per la dichiarazione di inammissibilità o eventualmente per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La preliminare eccezione di inammissibilità sollevata dall'intermediario risulta fondata ed è assorbente ai fini del decidere, precludendo pertanto ogni valutazione di merito.

Secondo le Disposizioni ABF, Sezione I, Par. 4, *"All'Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte dai clienti controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58"*.

Secondo l'orientamento dei Collegi territoriali, rispetto all'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto di deposito, l'Arbitro è competente quando il ricorrente lamenta che l'intermediario non ha adempiuto agli obblighi tipicamente connessi con la natura bancaria del contratto di deposito e non invece, come nel caso in esame, le questioni sollevate attengono alla interpretazione e applicazione della normativa fiscale di riferimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TINA